

# STATUTO

**ASP**

*“Associazione per la Tutela e la  
Valorizzazione del Sistema  
Podolico Lucano”*

# STATUTO

## ASP

### *“Associazione per la Tutela e la Valorizzazione del Sistema Podolico Lucano”*

#### **TITOLO I°**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

##### **Art. 1 (denominazione)**

Per iniziativa del Comitato Promotore per la valorizzazione delle produzioni dell'allevamento di razza podolica, è costituita tra Parco Regionale Gallipoli Cognato, Associazioni Provinciali allevatori di Potenza e Matera, Comune di Calvello, Comunità Montana Alto Basento, Comunità Montana Medio Basento, Comunità Montana Collina Materna, Comunità Montana Camastra Alto Sauro, UNCEM, Consorzio Carni Lucane l' "Associazione per la Tutela e la Valorizzazione del Sistema Podolico Lucano" ridotta in sigla **ASP**, a carattere misto pubblico-privato.

##### **Art.2 (sede)**

L'Associazione ha sede legale presso la sede del Parco Gallipoli-Cognato alla località Palazzo del Comune di Accettura e può istituire proprie sedi periferiche e/o operative, e/o sportelli informativi nel territorio in cui opera.

##### **Art.3 (durata)**

La durata dell'Associazione è stabilita in anni 6 dalla data della sua legale costituzione e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

##### **Art.4 (scopi)**

Scopi dell'Associazione sono:

- promuovere e sostenere il Sistema di Allevamento Podolico Lucano come fattore strategico di tutela e valorizzazione del territorio, degli usi e delle tradizioni ad esso collegati;
- difendere e tutelare l'allevamento Podolico e l'uso della sua denominazione tipica, promuovendo anche il riconoscimento delle sue produzioni a norma di legge, mediante uno specifico marchio;
- promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari del Sistema di Allevamento Podolico Lucano;
- promuovere la comunicazione intesa a valorizzare il Sistema Podolico ed il territorio;

- promuovere direttamente o tramite altri organismi la valorizzazione economica dei prodotti dell'allevamento, garantendo in ogni caso la tracciabilità della materia prima e le certificazioni con il marchio dell'associazione;
- promuovere programmi di ricerca e sperimentazione agraria finalizzati e iniziative di trasferimento delle innovazioni d'intesa con il mondo della ricerca (UNIVERSITA'), l'ALSIA, l'APA ed altri organismi del settore;
- promuovere, nell'ambito dell'attività di miglioramento zootecnico, opportuni servizi tendenti al miglioramento qualitativo delle produzioni, assicurando agli associati la necessaria assistenza tecnica, tramite le APA, perché operino nel rispetto delle normative tecniche e sanitarie nazionali e comunitarie;
- attivare iniziative d'informazione finalizzate ad aumentare la conoscenza degli operatori sulle opportunità di sviluppo ed i relativi canali finanziari;
- svolgere attività di rappresentanza in nome, per conto e nell'interesse degli allevatori anche mediante la partecipazione a Consorzi, Partnescirp, ecc.;
- svolgere attività di rappresentanza in nome, per conto e nell'interesse degli associati, nei confronti di privati, di organi ed enti pubblici, comunitari, statali, regionali, di enti locali, ivi compresa l'assistenza per l'ottenimento di benefici pubblici previsti per i produttori;
- promuovere e gestire direttamente e/o in collaborazione progetti di sviluppo rurale, in virtù del ruolo insostituibile che tale allevamento svolge nello sfruttamento delle aree interne e marginali (elevata adattabilità a condizioni ambientali difficili, mantenimento della presenza umana nelle aree più disagiate, salvaguardia dal degrado, prevenzione dagli incendi);
- promuovere e realizzare direttamente e/o in collaborazione progetti di recupero e valorizzazione delle risorse naturali, storiche ed ambientali;
- esercitare un'attività sulle produzioni derivanti da tale allevamento e sul commercio delle stesse, sull'uso dei marchi e contrassegni consorziali, per segnalare agli Organismi competenti abusi o irregolarità a danno degli interessi e dei diritti degli associati, promuovendo anche azioni giudiziarie;
- promuovere, favorire, organizzare ogni altra iniziativa intesa a migliorare la notorietà e la valorizzazione del Sistema d'Allevamento Podolico Lucano;
- promuovere ogni iniziativa tesa a favorire l'accesso al credito per iniziative degli imprenditori singoli ed associati e per la realizzazione di progetti di sviluppo rurale;
- stipulare accordi, contratti, convenzioni e compiere tutte le operazioni finanziarie ritenute necessarie, utili ed opportune al perseguimento delle finalità e delle funzioni dell'Associazione.

La zona del Sistema d'Allevamento Podolico è costituita dall'intero territorio della Regione Basilicata.

La produzione derivante dal sistema d'allevamento Podolico verrà contraddistinta, dai disciplinari di produzione, a mezzo di marchi e contrassegni depositati a norma di legge, istituiti dall'Associazione o da Consorzi appositamente costituiti.

Per la valorizzazione delle produzioni del Sistema Podolico l'Associazione può aderire alle iniziative che verranno attivate nell'ambito del POR 2000-2006;

Per la produzione di carne podolica lucana, in considerazione delle iniziative di valorizzazione promosse dal POR 2000-2006 (progetti di filiera), l'Associazione aderisce al progetto del Consorzio Carni Lucane a condizione che si garantisca il rispetto degli scopi di cui all'art. 4, la tracciabilità della produzione podolica ed il sostegno finanziario all'ammodernamento delle imprese che parteciperanno all'iniziativa di filiera.

Il progetto di filiera dovrà garantire la valorizzazione economica delle infrastrutture produttive già esistenti nei territori di concentrazione del patrimonio bovino podolico.

## **TITOLO II\***

### **SOCI**

#### **Art. 5 (diritto di adesione)**

Oltre ai soci fondatori di cui all'art. 1 possono essere ammessi all'Associazione quali soci:

- gli allevatori, singoli o associati, del Sistema d'Allevamento Podolico;
- tutte le Organizzazioni di produttori (cooperative o altre forme associative operanti per la commercializzazione, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti), purchè non abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione;
- Enti pubblici e privati che abbiano quale scopo istituzionale la programmazione, la realizzazione e la gestione di interventi mirati alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio.

#### **Art. 6 (adesione all'associazione)**

L'adesione all'Associazione è demandata a successivo regolamento interno.

#### **Art.7 (obblighi dei soci)**

I soci hanno l'obbligo:

- a) di osservare lo Statuto e di attenersi alle delibere prese dai competenti Organi dell'Associazione;
- b) di versare i contributi stabiliti a norma del presente Statuto;
- c) di non chiedere, per la durata dell' Associazione, la divisione del fondo sociale;
- d) di denunciare tempestivamente all'Associazione, agli effetti della tenuta del Libro di cui al successivo art. 9, ogni variazione della forma di esercizio dell'impresa associata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla.

#### **Art. 8 (diritti dei soci)**

I soci hanno diritto:

- a) di qualificarsi come appartenenti all'Associazione Lucana del Sistema dell'Allevamento Podolico", nei limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- b) di chiedere l'assistenza ed i benefici previsti dal presente Statuto;
- c) di partecipare attivamente a tutte le iniziative assunte dall'Associazione;
- d) di ottenere l'applicazione del marchio e dei contrassegni dell'Associazione sulla propria produzione, sempre che essa possieda i requisiti prescritti e sia stata assoggettata ai controlli regolamentari;

### **Art. 9 (perdita della qualità di socio)**

A tutti gli effetti previsti dalla legge e dal presente Statuto, la qualifica di socio deve risultare da iscrizione nel Libro dei Soci.

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

In quest'ultimo caso gli eredi, con semplice richiesta scritta, possono subentrare all'associato deceduto, purchè ne abbiano i requisiti.

Il Socio può recedere per dimissioni scritte e motivate da presentare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata sei mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

L'esclusione può essere comunicata dal Consiglio Direttivo a quel socio che abbia commesso infrazione statutaria o regolamentare o altri atti che abbiano arrecato nocumento all'Associazione.

Nei casi di minore gravità il Consiglio Direttivo può limitarsi a diffidare o a sospendere dai diritti riconosciutigli dallo Statuto, per un periodo da tre mesi ad un anno, il socio che abbia posto in essere i comportamenti di cui al comma precedente.

Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare la sospensione del socio in attesa del giudizio della Magistratura relativo ai comportamenti anzidetti.

Al socio contro il quale si intendono promuovere i provvedimenti di cui ai precedenti commi, devono essere comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento i fatti contestati con invito a controdedurre per iscritto. Tale controdeduzione dovrà pervenire all'Associazione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Trascorso il predetto termine il Consiglio Direttivo pronuncerà, se del caso, la decadenza, l'esclusione, la sospensione o la diffida.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo menzionate nei commi che precedono debbono contenere l'enunciazione dei motivi su cui sono fondate e debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 10 (albo dei soci)**

Annualmente previa formale deliberazione del Consiglio Direttivo da adottarsi entro il 30 gennaio di ogni anno, verrà ordinato l'albo dei soci in regola con i requisiti previsti con il presente statuto.

Contro le deliberazioni prese a norma dell'art. 9 l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Sindaci che decide inappellabilmente. L'opposizione non ha effetto sospensivo, né l'esecuzione delle menzionate deliberazioni potrà comunque essere sospesa prima della decisione definitiva del Collegio adito.

L'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 9 non preclude il ricorso all'Autorità giudiziaria da parte dei competenti Organi sociali per i casi nei quali ciò sia necessario od opportuno ai sensi del presente Statuto e della legislazione vigente.

La perdita della qualità di socio, per qualunque motivo, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati né alcun diritto alla liquidazione di quota del fondo sociale e non estingue l'obbligo dei versamenti dei contributi ancora da versare.

### ***TITOLO III***

#### **FONDO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

##### **Art. 11 (fondo sociale)**

Il Fondo Sociale è costituito:

- a) dalle quote di adesione dei soci;
- b) dai contributi annuali e straordinari fissati dal Consiglio Direttivo, nonché dai contributi fissati per i servizi resi ai soci nell'ambito delle finalità di cui all'art. 4;
- c) dai contributi pubblici e privati, anche comunitari;
- d) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e lasciti siano pervenuti in possesso dell'Associazione .

Per tutta la durata dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Entro 60 giorni dalla adesione, i soci sono obbligati a versare all'Associazione la quota di adesione, il cui importo viene deciso annualmente dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo annuale è determinato annualmente dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

##### **Art. 12 (esercizio sociale e bilancio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio deve essere redatto il bilancio consuntivo che consta di due parti: rendiconto della gestione e rendiconto patrimoniale. Esso deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo ed essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 20 giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per approvarlo e deve restare depositato in copia unitamente alle eventuali osservazioni di detto Collegio, presso la sede dell'Associazione, durante gli otto giorni antecedenti la predetta riunione.

### ***TITOLO IV***

#### **ORGANI SOCIALI**

##### **Art. 13 (organi dell'associazione)**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea ;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

#### **Art. 14 (assemblea )**

L'Assemblea è composta dai soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento dei contributi. Ciascun socio esercita il diritto di voto e può delegare altro socio a rappresentarlo in Assemblea. Ogni socio può portare, in sede di Assemblea non oltre una delega.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- 1) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- 2) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- 3) elegge i membri del Collegio Sindacale;
- 4) ratifica i provvedimenti del Consiglio Direttivo di cui alla lettera d) dell'art. 15;
- 5) approva i regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo, per l'attuazione degli scopi sociali;
- 6) delibera su altre materie ad essa attribuite dal presente statuto o dalla legge e ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione ed approvazione del bilancio.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e nelle eventuali sedi di zona e a mezzo lettera almeno 10 giorni prima della riunione, indirizzata al domicilio di ciascun socio.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la sede di svolgimento della riunione e la data in prima e seconda convocazione; quest'ultima può essere fissata anche tre ore dopo la prima convocazione.

Nei casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata con telegramma da inviare almeno due giorni prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le funzioni di segretario sono assunte da persona all'uopo designata dall'Assemblea.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti. La maggioranza prescritta per le deliberazioni è di almeno la metà più uno dei voti presenti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche allo Statuto, la maggioranza prescritta è di almeno i tre quinti dei voti presenti.

Le votazioni in sede ordinaria si fanno normalmente per alzata di mano, a meno che l'Assemblea non disponga diversamente.

Per scheda segreta devono farsi le votazioni su argomenti riguardanti le persone e l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 15 (consiglio direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) a sette (7) membri eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, ma rimane in carica la maggioranza, questa può provvedere alla sostituzione mediante cooptazione.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive decade dalla carica e viene sostituito a norma del comma precedente.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, il Presidente del Collegio Sindacale convoca l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Collegio Sindacale, può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o, in assenza dal Vice Presidente, almeno tre volte all'anno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta. Le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo con votazione palese.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo designato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il funzionamento dell'associazione stessa.

Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) regolare i rapporti di lavoro con i dipendenti dell'Associazione, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- d) fissare la quota di ammissione dei soci e determinare i vari contributi dovuti all'associazione. I provvedimenti di cui alla presente lettera sono soggetti a ratifica dell'assemblea;
- e) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;
- f) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato;

- g) deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei soci e sull'eventuale esclusione o sospensione degli stessi.
- h) determinare gli eventuali rimborsi da riconoscere a coloro che ricoprono cariche sociali, in relazione all'espletamento del loro mandato;
- i) deliberare circa l'adesione dell'Associazione ad organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionali di interesse ai fini statutari;
- l) nominare i rappresentanti dell'associazione in Enti, Organi o Commissioni locali, nazionali ed internazionali, nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa.
- m) costituire gruppi di lavoro tecnico-scientifici per rispondere a specifiche esigenze di sviluppo e/o progettuali.

### **Art. 16 (presidente)**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale.

Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

### **Art. 17 (collegio sindacale)**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente.

I membri supplenti subentreranno in ordine di età a quelli effettivi in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili e confermabili.

Il loro emolumento è fissato dall'Assemblea.

Il Collegio sindacale controlla l'Amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e delle deliberazioni sociali, accerta la regolare tenuta della contabilità e la veridicità dei bilanci annuali, esercita tutti i compiti attribuitigli per legge.

Le controversie insorte tra gli associati o tra questi e gli organi sociali o tra questi ultimi tra loro, sono deferite al giudizio del Collegio Sindacale, il quale assolve anche alla funzione di probiviri. Le decisioni sono inappellabili e senza formalità di procedura nel rispetto del principio del contraddittorio.

## ***TITOLO V\****

### **LIBRI OBBLIGATORI**

#### **Art. 18 (documenti obbligatori)**

Sono documenti obbligatori dell'Associazione:

- a) l'albo dei soci da tenersi a cura del Presidente;
- b) il libro delle adunanze dell'Assemblea da tenersi a cura del Presidente;
- c) il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo da tenersi a cura del Presidente;

d) il libro delle adunanze del Collegio Sindacale da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso;

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze delle Assemblee e di ottenere estratti a proprie spese.

## ***TITOLO VI***

### **DISPOSIZIONI GENERALI – NORME DI RINVIO - LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 19 (disposizioni generali e norme di rinvio)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo, potrà elaborare appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di Associazione.

#### **Art. 20 (liquidazione)**

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente da scegliersi tra i soci, determinandone i poteri, i compensi e/o rimborsi, o deliberando in merito alla devoluzione delle attività patrimoniali.

I liquidatori dovranno redigere il bilancio finale di liquidazione.

Le spese della liquidazione graveranno sul fondo sociale e, se questo non sarà sufficiente a coprirle, graveranno pro-quota su ogni socio. La quota del socio insolvente si accrescerà agli altri soci in parti uguali.

<b>STATUTO .....</b>	<b>2</b>
<b>TITOLO I° .....</b>	<b>2</b>
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI .....	2
Art. 1 (denominazione).....	2
Art.2 (sede) .....	2
Art.3 (durata) .....	2
Art.4 (scopi).....	2
<b>TITOLO II° .....</b>	<b>4</b>
SOCI .....	4
Art. 5 (diritto di adesione) .....	4
Art. 6 (adesione all'associazione).....	4
Art.7 (obblighi dei soci) .....	4
Art. 8 (diritti dei soci).....	4
Art. 9 (perdita della qualità di socio).....	5
<b>TITOLO III° .....</b>	<b>6</b>
FONDO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.....	6
Art. 11 (fondo sociale).....	6
Art. 12 (esercizio sociale e bilancio) .....	6
<b>TITOLO IV° .....</b>	<b>6</b>
ORGANI SOCIALI.....	6
Art. 13 (organi dell'associazione) .....	6
Art. 14 (assemblea ).....	7
Art. 15 (consiglio direttivo).....	8
Art. 16 (presidente).....	9
Art. 17 (collegio sindacale) .....	9
<b>TITOLO V° .....</b>	<b>9</b>
LIBRI OBBLIGATORI.....	9
Art. 18 (documenti obbligatori).....	9
<b>TITOLO VI° .....</b>	<b>10</b>
DISPOSIZIONI GENERALI – NORME DI RINVIO - LIQUIDAZIONE.....	10
Art. 19 (disposizioni generali e norme di rinvio) .....	10
Art. 20 (liquidazione) .....	10

